

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI:

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CHE RISIEDONO NELL'AGRO CHIARAMONTESE O CHE SI TROVANO NELLE CONDIZIONI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 5/6 DEL 3 FEBBRAIO 2000

ANNO SCOLASTICO 2014/2015

ART. 1

Il Comune di Chiaramonti, con il presente articolato, intende fornire idonei criteri di accesso al servizio trasporto scolastico in favore degli alunni residenti nel Comune di Chiaramonti frequentanti le scuole dell'Infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado. La normativa di riferimento è la seguente: L.R. 31/84, Deliberazione Giunta Regionale N. 5/6 del 3 febbraio 2000, legge quadro 8 novembre 2000, n. 328 *"Il sistema integrato dei Servizi Sociali"*;

Al fine di garantire il diritto allo studio e prevenire la dispersione scolastica, il Comune intende pertanto assicurare il servizio trasporto scolastico a tutti gli alunni residenti nelle case dell'agro comunale;

ART. 2

Si ritiene altresì dover agevolare, nel limite della disponibilità dei posti, tutte quelle situazioni particolari seguendo il seguente ordine di priorità:

1. entrambi i genitori lavorano e non possono conciliare i tempi scolastici con i tempi di lavoro;
2. gli alunni presentano un grado di disabilità che ne limita l'autonomia psico-motoria certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92;
3. uno dei genitori dell'alunno si trova in uno stato di disabilità - provato da pertinente documentazione sanitaria e verificato dall'Ufficio dei Servizi Sociali - tale da impedirgli di accompagnare il proprio figlio a scuola, mentre l'altro genitore lavora e sono assenti ulteriori figure parentali del bambino (fratelli e sorelle, nonni) in grado di assolvere tale compito;
4. all'interno del nucleo familiare sono presenti figure parentali (nonni, fratelli o sorelle dell'alunno) allettate che necessitano di una continua assistenza (24 ore su 24), tale da limitare la disponibilità del genitore dell'alunno ad accompagnarlo a scuola. Resta inteso che anche in questo specifico caso, il servizio potrà essere erogato, solo qualora all'interno del nucleo familiare non vi siano altre figure parentali (fratelli, sorelle) in grado di assolvere tale compito;
5. all'interno del nucleo familiare è presente un genitore che deve affrontare una degenza ospedaliera tale da impedirgli di accompagnare il proprio figlio a scuola e all'interno del nucleo familiare sono assenti ulteriori figure parentali del bambino (nonni, fratelli e sorelle) in grado di assolvere tale compito. Il questo caso, il servizio potrà essere erogato limitatamente per il periodo della degenza;

ART. 3

Il servizio trasporto alunni sarà erogato in via prioritaria a beneficio di tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 dei Criteri di accesso. Nel caso di disponibilità di posti, si provvederà alla loro copertura accogliendo le istanze che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2, secondo il prestabilito ordine di priorità.

ART. 4

Il servizio in questione è da intendersi "a domanda individuale", pertanto questo Comune, nel rispetto delle norme generali in materia di finanza locale e in base all'art. 11 della L.R. N. 31/84, determina le fasce reddituali, cui rapportare le contribuzioni dell'utenza;

ART. 5

La domanda di accesso al servizio, da redigersi su apposito modulo disponibile presso gli uffici dei Servizi Sociali debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere inoltrata presso l'Ufficio Protocollo del Comune.